

WINKLER & SANDRINI

*Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili*

<i>Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dottori Commercialisti e Revisori Contabili</i>	
Peter Winkler	Stefan Sandrini
Stefan Engele	
Martina Malfertheiner	Oskar Malfertheiner
Stefano Seppi	Massimo Moser
Andrea Tinti	Michael Schieder
Carla Kaufmann	
Rechtsanwalt - avvocato	
Chiara Pezzi	
Mitarbeiter - Collaboratori	
Karoline de Monte	Iwan Gasser
Thomas Sandrini	Mariatheresia Obkircher
Julia Maria Graf	

numero:	98i
del:	2025-12-10
autore:	Andrea Tinti

Circolare

A tutti i nostri clienti che effettuano cessioni ed acquisti di beni o prestazioni di servizi in ambito intracomunitario

Modello INTRA 4° trimestre 2025- Invio telematico entro il 26.1.2026

sintesi:

I modelli INTRASTAT devono essere inviati elettronicamente all'Agenzia delle Dogane entro il 25 del mese successivo al periodo di riferimento. Le operazioni da dichiarare includono gli acquisti (solo superate determinate soglie) e le cessioni di beni e i servizi "generici" ricevuti/forniti da/verso soggetti passivi UE. Non sono incluse le operazioni con consumatori finali o soggetti extra-UE. Le dichiarazioni sono mensili o trimestrali a seconda dei limiti di fatturato. La trasmissione delle dichiarazioni avviene tramite piattaforme Web dell'Agenzia delle Dogane Intr@Web. Inoltre, sono previsti specifici obblighi anche per gli enti pubblici e per i soggetti che utilizzano il sistema forfettario. In caso di errore, occorre giustificare il mancato invio delle dichiarazioni

1 Introduzione

I modelli INTRA vanno inviati telematicamente all'Agenzia delle Dogane entro il giorno 25 del mese successivo alla scadenza del periodo di riferimento (mese o trimestre). Per il mese di **dicembre 2025** ovvero per il **4° trimestre 2025** il termine per la presentazione del modello è fissato per il giorno **26 gennaio 2026** (il 25 è un sabato).

1.1 L'importanza degli elenchi per le cessioni

Ricordiamo che¹, fermo restando il sussistere degli altri requisiti per qualificare una **cessione intracomunitaria**, ai fini del regime di non imponibilità IVA è altresì necessario che il cedente nazionale abbia compilato l'elenco riepilogativo INTRASTAT delle vendite o ne abbia debitamente giustificato l'incompleta o mancata compilazione².

1.2 Modelli e istruzioni

I modelli e le relative istruzioni e specifiche tecniche³ per la rappresentazione dei dati di natura fiscale e statistica da ricoprendere negli elenchi riepilogativi delle operazioni

1 Vedasi tra l'altro la nostra ultima circolare n. 85/2025

2 Art. 41 co. 2-ter del DL 331/93, introdotto dal DLgs. 192/2021 in vigore dall'1.12.2021, e nostre circolari 3/2020 e 102/2021

3 I modelli e le relative istruzioni e specifiche tecniche si possono consultare/scaricare al seguente link:
<https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatori/servizi-online/intrastat>

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828,

E-Mail: info@winkler-sandrini.it, zertifizierte E-Mail PEC: winkler-sandrini@legalmail.it

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano - IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

intracomunitarie sono stati approvati con appositi provvedimenti⁴.

2 Operazioni da rilevare

2.1 Cessioni di beni e servizi resi

Nei modelli devono essere riportate:

- le cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 *bis*);
- le prestazioni di servizi "generiche", di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 *quater*);
- le cessioni intracomunitarie in regime di "call-off stock", ex art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 *sexies*).

Sono oggetto di comunicazione le operazioni registrate (o soggette a registrazione) nel periodo di riferimento del modello⁵.

Non sono da rilevare nei modelli:

- le prestazioni di servizi non "generiche" nei confronti di soggetti passivi IVA (art. 7-*quater* e art. 7-*quinquies* del DPR 633/72);
- le operazioni nei confronti di "privati consumatori";
- le operazioni nei confronti di soggetti stabiliti al di fuori della Ue, anche qualora dotati di un numero identificativo IVA o di rappresentante fiscale in uno degli Stati Ue⁶.

2.2 Acquisti di beni e servizi ricevuti

Gli acquisti intracomunitari (modello INTRA-2 *bis*) e le prestazioni di servizi "generiche", di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72, ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 *quater*) sono rilevati ai soli fini statistici e soltanto da parte dei soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie (vedasi punto 2.5).

2.3 Servizi esenti o non imponibili

Non sono oggetto di comunicazione nei modelli INTRA le prestazioni per le quali non è dovuta l'IVA nello Stato del committente⁷. Se il committente è stabilito in Italia, non sono dovuti gli INTRA per le prestazioni che sono non imponibili o esenti secondo le norme nazionali. Se il committente è stabilito in un altro Stato UE, il prestatore italiano ha l'onere di accertare che la prestazione resa sia esente o non imponibile nello Stato del committente. A tal fine, è sufficiente richiedere ed ottenere una dichiarazione del committente in cui questi afferma che la prestazione è esente o non imponibile nello Stato in cui è stabilito. In mancanza di tale dichiarazione, la prestazione può non essere inclusa negli INTRA solo se il fornitore "ha certezza, in base ad elementi di fatto obiettivi, che per la predetta prestazione non è dovuta l'imposta nello Stato membro del committente"⁸.

2.4 Modalità di presentazione

La presentazione dei modelli è effettuata esclusivamente in via telematica⁹. Possono trasmettere i modelli INTRASTAT tutti i soggetti in possesso di abilitazione ai servizi Entratel o Fisconline¹⁰.

⁴ Provvedimento n. 194409/2017 del 25.09.2017 dell'Agenzia delle Entrate e delle Dogane e dei Monopoli, e Provvedimenti n. 110586/RU del 09.10.2017 n. 18558/RU del 20.02.2018 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Determinazione Agenzia delle Dogane e dei monopoli n. 493869/2021, Art. 6; Con nostra circolare n. 10 del 25 gennaio 2022, alla quale si rimanda, avevamo informato ampiamente sulle novità per i modelli Intra per le operazioni dal 2022 in poi.

⁵ Art. 5 co. 4 del DM 22.2.2010

⁶ Circ. 36/E/2010

⁷ Art. 5 co. 4 del DM 22.2.2010

⁸ Circ. 43/E/2010

⁹ Determinazione Agenzia delle Dogane 22.2.2010 n. 22778

¹⁰ Determinazione Agenzia delle Dogane 7.5.2010 n. 63336

Ai fini della presentazione dei modelli, è disponibile, sul sito dell'Agenzia delle Dogane, l'applicazione **Intr@Web**¹¹, per la compilazione e per il controllo della comunicazione, oltre che per l'effettuazione dell'invio telematico.

2.5 Termini e periodicità

I modelli sono presentati entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento. La periodicità di presentazione dei modelli è:

- trimestrale, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;
- mensile, per coloro che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente.

È stato, tra l'altro stabilito¹² che i modelli relativi alle prestazioni di **servizi ricevute** da soggetti UE devono essere presentati soltanto dai soggetti passivi che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, abbiano ricevuto prestazioni per un ammontare pari o superiore a **100.000** euro.

È stato, tra l'altro, stabilito¹³ che i modelli relativi agli **acquisti intracomunitari** sono presentati (mensilmente) soltanto qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a **350.000** euro. Di conseguenza, **non** è prevista la presentazione dei modelli **INTRA acquisti** (INTRA-2 bis e INTRA-2 quater) con cadenza trimestrale.

Riportiamo nella presente tabella le soglie e gli adempimenti per gli elenchi riepilogativi:

	Ammontare delle operazioni (importi in Euro)	Elenco/ periodo di riferimento	Termine di presentazione del modello
CESSIONI	fino a 50.000 ^{*)1}	- Intra 1-bis (Intra -sexies) trimestrale (ai fini fiscali)	- 25 del mese successivo al trimestre
	oltre >50.000 fino a 20 milioni	- Intra 1-bis (Intra -sexies) mensile (ai fini fiscali e compilazione ai fini statistici solo oltre la soglia trimestrale di Euro 100.000)	- 25 del mese successivo
	oltre 20 milioni ^{*)2} (considerando solo le spedizioni fuori dal territorio italiano)	- Intra 1-bis mensile (ai fini fiscali e statistici – colonne 9, 10 e 11)	- 25 del mese successivo
SERVIZI RESI	fino a 50.000 ^{*)1}	- Intra 1-quater trimestrale (ai fini fiscali)	- 25 del mese successivo al trimestre
	oltre > 50.000	- Intra 1-quater mensile (ai fini fiscali e statistici)	- 25 mese successivo
ACQUISTI ^{*)3}	fino a 350.000	- nessun adempimento obbligatorio (solo facoltativo)	---
	pari o superiore a 350.000 e fino a 20 milioni	- Intra 2-bis mensile (ai soli fini statistici)	- 25 del mese successivo
	oltre 20 milioni ^{*)2} (considerando solo le spedizioni	- Intra 2-bis mensile (ai fini statistici)	- 25 del mese successivo

11 <https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/servizi-online/intrastat>

12 Con provv. Agenzia delle Entrate n. 194409/2017

13 Con determinazione Agenzia delle Dogane e dei monopoli n. 493869/2021

	in arrivo nel territorio italiano)		
SERVIZI RICEVUTI	fino a 100.000	- nessun adempimento obbligatorio (solo facoltativo)	---
	oltre > = 100.000	- Intra 2-quater mensile (ai soli fini statistici)	- 25 del mese successivo

*1) con riferimento al realizzo di un ammontare totale trimestrale nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni (art. 2, c. 1, lett. b) del DM 22.02.2010)

*2) contano e da comunicare sono gli scambi intraunionali realizzati nell'anno precedente o, per chi inizia l'attività di quelli che si presumono di realizzare nell'anno in corso

*3) per le soglie si considerano e si comunicano solo gli acquisti con beni che arrivano nel territorio italiano – p. es. sono escluse le operazioni triangolari in cui il soggetto italiano è il promotore dell'operazione

3 Enti non commerciali

Sono soggetti all'obbligo di presentazione degli INTRASTAT in relazione alle operazioni di acquisto:

- gli enti non commerciali soggetti passivi (anche quando operano nell'ambito di attività non commerciali);
- gli enti non commerciali non soggetti passivi identificati ai fini dell'imposta.

Anche per questi soggetti si devono seguire le disposizioni abituali sulle dichiarazioni INTRASTAT, nella misura in cui queste si applicano. Tali enti, inoltre, in relazione agli acquisti intracomunitari di beni e servizi realizzati nello svolgimento di **attività non commerciali** (istituzionale) per i quali hanno applicato l'imposta ai sensi dell'art. 17 co. 2 del DPR 633/72, presentano a tale fine il modello **INTRA 12**^{14 15} e versando l'imposta con codice Tributo 6043. Tali adempimenti, come anche quelli di annotazione, sono effettuati separatamente rispetto agli adempimenti previsti per gli acquisti in ambito commerciale¹⁶.

Invece, gli enti non commerciali **non soggetti passivi** e non identificati ai fini IVA, qualora effettuino acquisti presso altri soggetti UE devono dichiarare tale circostanza presentando, anteriormente a ciascun acquisto, il modello **INTRA-13**¹⁷. L'adempimento è dovuto laddove tali soggetti:

- abbiano effettuato, nell'anno precedente e in quello in corso, acquisti intracomunitari di beni¹⁸ per un ammontare non superiore a 10.000 euro (al di sotto di tale soglia, infatti, l'IVA non è dovuta in Italia ma nello Stato del fornitore);
- non abbiano optato per l'applicazione dell'IVA in Italia¹⁹.

4 Soggetti in regime forfetario

I soggetti in regime forfetario ex L. 190/2014 sono tenuti alla compilazione dei modelli INTRA con esclusivo riferimento alle prestazioni di servizi rese e ricevute²⁰.

5 Aspetti fondamentali relativi alle operazioni Intra-Ue:

Per poter effettuare operazioni Intra-UE i contribuenti soggetti passivi Iva devono essere iscritti al **VIES**, il sistema elettronico di scambio comunitario di dati sull'Iva, tenuto in Italia dall'Agenzia delle Entrate²¹. Tale iscrizione può avvenire con decorrenza immediata al momento dell'apertura della partita Iva, senza dover aspettare il 31° giorno successivo a quello

14 Provv. Agenzia delle Entrate 110450/2015

15 Art. 30-bis del DPR 633/72 e art. 49 co. 1 del DL 331/93

16 Art. 49 c. 4 DL331/93

17 di cui al DM 16.2.93, aggiornato con provv. Agenzia delle Entrate 16.4.2010 (art. 50 co. 4 del DL 331/93)

18 Diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa

19 ai sensi dell'art. 38 co. 6 del DL 331/93

20 Circ. 10/E/2016

21 Art. 22 del D.Lgs. 21.11.2014, n. 175, decreto rubricato "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata", in G.U. 28/11/2014 n. 277

della richiesta ossia per i soggetti già in attività immediatamente dalla presentazione dell'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate²². Era stata però apportata anche un'altra novità: la partita Iva del soggetto passivo che non presenta alcun elenco riepilogativo Intrastat per quattro trimestri consecutivi successivi alla data di inclusione nella suddetta banca dati, **viene esclusa dalla banca dati VIES da parte dell'Agenzia delle Entrate**. Tale esclusione viene comunque preventivamente comunicata al soggetto passivo²³, ed ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data della comunicazione. I soggetti passivi Iva esclusi dal VIES possono esprimere l'opzione di inclusione immediata utilizzando i servizi telematici.

In riferimento alla emissione e contabilizzazione contabilizzazione delle **fatture di acquisto intracomunitarie** valgono le seguenti particolari disposizioni²⁴:

- **l'acquisto intracomunitario di beni** si considera effettuato (fatto generatore) all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione dei beni dallo Stato membro di provenienza²⁵. È quindi la data di partenza dei beni ad individuare il momento di effettuazione di un acquisto intracomunitario. Non assume nessuna rilevanza il soggetto che provvede al trasporto / spedizione. È indifferente inoltre se lo stesso è effettuato dal cedente UE o per suo conto, ovvero dall'acquirente o per suo conto. Allo stesso modo la cessione intracomunitaria si considera effettuata al momento dell'inizio del trasporto del bene dal territorio dello Stato con destinazione in altro Stato membro. Questo comporta che adesso è possibile un controllo incrociato della dichiarazione Intrastat riferita agli acquisti e alle vendite di vari paesi dell'Unione europea; ai fini della compilazione dei **modelli INTRASTAT vale** quanto segue²⁶: gli acquisti vanno registrati nel periodo in cui i beni entrano in Italia **oppure** nel mese (di calendario) nel corso del quale si verifica il fatto generatore dell'IVA e la stessa diventa esigibile (registrazione della fattura). Se, tuttavia l'intervallo di tempo tra l'acquisto (arrivo delle Merci/contabilizzazione fattura) e il fatto generatore dell'IVA (inizio trasporto) è superiore a due mesi di calendario, il periodo di riferimento è il mese in cui i beni entrano in Italia. A prescindere da esplicite eccezioni, la regola generale rimane dunque sempre quella della corretta **registrazione della fattura**²⁷;
- le fatture relative agli **acquisti intraUE "integrate"** (con aliquota / imposta) devono essere annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente, nel registro delle fatture emesse²⁸. Le stesse sono annotate anche nel registro degli acquisti per operare la detrazione della relativa IVA; pertanto si consiglia di integrarla e di registrarla nei registri Iva entro e non oltre la fine del mese di ricezione da parte del contribuente italiano;
- **dal 1° luglio 2022** devono essere rispettate anche le nuove regole (specifiche) tecniche sulla fatturazione elettronica, che servono per la trasmissione telematica delle operazioni transfrontaliere tramite SdI; queste regole sono state recentemente adattate alle disposizioni modificate in vigore²⁹.

In riferimento alla emissione e contabilizzazione contabilizzazione delle **cessione intracomunitarie** valgono le seguenti disposizioni:

- la fattura di vendita va emessa al più tardi entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione³⁰; anche in questo caso però vale il discorso fatto in precedenza: ai fini delle liquidazioni periodiche la fattura deve essere registrata

22 Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 159941 del 15.12.2014

23 Ex art. 22 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, decreto rubricato "semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata", in G.U. 28/11/2014 n. 277

24 Art. 1, commi 324-335, Legge n. 228/2012 e DL n. 216/2012

25 Art. 39 del DL 331/93

26 Vedasi nostra circolare 10/2022 in merito ai nuovi adempimenti in tema Intrastat a partire dal 2022

27 secondo il consolidato orientamento della prassi, circolare Ministero delle finanze 73/E/1994

28 Art. 47, comma 1, DL 331/93

29 Vedasi le nostre circolari 30/2022, 61/2022 e 78/2022

30 Art. 21 co. 4 DPR 633/72 per le prestazioni e art. 46, co. 2 DL 331/1993 per i beni

con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione³¹. Pertanto per ragioni organizzative si consiglia di emettere la fattura entro e non oltre la fine del mese di effettuazione dell'operazione;

- dal 1° luglio 2022³², devono essere rispettate anche le nuove regole (specifiche) tecniche sulla **fatturazione elettronica**, che servono per la trasmissione telematica delle operazioni transfrontaliere tramite SdI; queste regole sono state recentemente adattate alle disposizioni modificate in vigore; con riferimento alle operazioni svolte i relativi dati potranno essere trasmessi telematicamente tramite SdI singolarmente secondo "il formato" previsto per la **fattura elettronica** entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi.

Ricordiamo che dal 1.1.2020 sono previste, tra le altre, novità per le seguenti operazioni³³:

- regolamentazione unitaria delle prove delle cessioni comunitarie
- disciplina IVA delle cessioni "a catena" comunitarie³⁴
- disciplina del cosiddetto "call off stock".

Naturalmente saremo lieti di rispondere a tutte le vostre domande su questi temi.

Ricordiamo inoltre brevemente che a partire **dal 2021**, a seguito della **Brexit**, le cessioni e gli acquisti di beni con luogo di partenza in Italia e luogo di arrivo nel **Regno Unito** e viceversa non hanno più natura di operazione intracomunitaria, ma si qualificano come operazioni di importazione o esportazione. La presentazione degli elenchi INTRA resta dovuta, anche per le operazioni successive al 1° gennaio 2021, in riferimento agli scambi commerciali con **l'Irlanda del Nord**³⁵. Tale paese/territorio resta soggetto alla normativa Ue per le **cessioni di beni**. L'Irlanda del Nord è, invece, considerata Paese terzo, ai fini IVA, con riferimento alle prestazioni di servizi.

6 Nel caso vogliate dare incarico al nostro ufficio per la elaborazione e trasmissione telematica del modello Intra sarà necessario rispettare i seguenti termini:

6.1 Trasmissione della documentazione entro il giorno 10 successivo alla scadenza del trimestre/mese

Venendo a scadenza il termine per la trasmissione del modello Intra il giorno 25 del mese successivo alla chiusura del trimestre/mese necessiteremo dei vostri documenti **entro il giorno 10** dello stesso mese con le fatture estere appositamente separate.

Vi preghiamo a tal fine di comunicarci via e-mail se nel corso del trimestre/mese sono state effettuate operazioni intracomunitarie (v. allegata lettera di risposta).

6.2 Copie delle fatture intracomunitarie

Verificare che:

- sia presente il **numero di identificazione** del fornitore / cliente (p. es. DE...) e
- tale numero sia corretto
- l'attività **non** sia cessata.

31 Art. 23, comma 1, DPR 633/72

32 Vedasi anche nostra circolare n. 30/2022, 61/2022 e 78/2022

33 come previste dalla direttiva 2018/1910/UE ovvero Regolamento UE/1912/2018; con effetto dal 1° dicembre 2021 è recentemente entrato in vigore il Decreto legislativo n. 192/2021 con il quale è stata recepita con due anni di ritardo la menzionata direttiva comunitaria.

34 Le operazioni a catena sono cessioni intracomunitarie a titolo oneroso effettuate da tre o più operatori commerciali che trattano gli stessi beni e in cui i beni sono trasportati o spediti direttamente, cioè dalla prima impresa all'ultimo acquirente, da uno Stato membro ad un altro Stato membro.

35 A tale riguardo, la determinazione Agenzia delle Dogane e dei monopoli ha recepito le novità della direttiva 1756/2020/Ue, modificando le istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, affinché i numeri di identificazione IVA dei soggetti stabiliti nell'Irlanda del Nord siano caratterizzati dal prefisso "XI".

Effettuare la verifica sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate ed allegare la stampa dell'esito alla relativa fattura³⁶;

- nel caso di **movimentazione di merci** sia presente sulla fattura il **numero di tariffa doganale**³⁷ (solo per i modelli Intra mensili). Le verifica del numero di tariffa doganale è possibile in internet sulla pagina dell'Agenzia delle Entrate³⁸ oppure su un'altra pagina speciale³⁹.
- Nel caso di **prestazione di servizi intracomunitari**⁴⁰ sia presente **sulla fattura** il codice del servizio secondo la **classificazione CPA 2008**. La relativa tabella con la classificazione di ca. 1600 posizioni può essere scaricata in formato Excel dalla pagina web dell'Amministrazione Doganale.⁴¹

Ricordiamo inoltre che⁴²

- le fatture non nazionali aventi oggetto **acquisto di merci** intracomunitarie devono essere integrate ai sensi dell'art. 46 DL 331/93 (numero progressivo, base imponibile, aliquota IVA, importo IVA e importo totale devono comparire sulla fattura nell'ambito dell'integrazione). Ciò vale unicamente per i clienti che tengono in proprio la loro contabilità;
- le fatture non nazionali aventi oggetto **acquisto di servizi** intracomunitari devono essere integrate ai sensi dell'art. 46 DL 331/93 (numero progressivo, base imponibile, aliquota IVA, importo IVA e importo totale devono comparire sulla fattura nell'ambito dell'integrazione). Ciò vale unicamente per i clienti che tengono in proprio la loro contabilità;
- le fatture dei fornitori non nazionali **non** devono contenere l'IVA: qualora questa ci fosse, deve essere richiesta una nuova fattura senza IVA, in quanto altrimenti si sarebbe in presenza di doppia imposizione dell'IVA, in quanto in Italia l'importo complessivo della fattura (quindi incluso IVA) dovrà essere integrato;
- **sulle copie delle fattura a noi trasmesse siano presenti e leggibili tutti i dati richiesti.**

6.3 Stampa dei registri IVA per acquisti, cessioni e prestazioni di servizi in ambito intracomunitario

Stampa dei registri IVA con specifica della **somma complessiva** del trimestre (vale unicamente per i clienti che tengono in proprio la loro contabilità). A tal fine assicurarsi che:

- le **cessioni di beni** intracomunitarie siano contabilizzate con apposito **codice**, in modo che nei riepiloghi queste siano indicate separatamente. Lo stesso vale anche per le **prestazioni di servizi**, le quali devono essere altresì contabilizzate con **proprio codice**⁴³, in modo che nei riepiloghi siano separate. Consigliamo di adattare in tal senso le modalità di utilizzo del vostro programma contabile!
- Devono essere indicate le seguenti stampe dei registri IVA (acquisti e vendite):
 - operazioni IVA del trimestre nel quale si sono registrate cessioni o acquisti o prestazioni di servizi in ambito comunitario, inclusa la liquidazione riepilogativa del relativo trimestre nella quale sia presente l'importo complessivo delle operazioni intracomunitarie suddivise per codice,
 - verificare che la somma complessiva dell'importo delle fatture a noi trasmesse coincida con la somma presente nei registri IVA.

36 http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=it

37 L'ultima versione è stata pubblicata come Regolamento (UE) 2023/2364 della Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE il 31 ottobre 2023 e si applicherà a partire dal 1° gennaio 2024: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302364

38 <https://aidaonline7.adm.gov.it/nsitaricinternet/TaricServ1>

39 <https://www.zolltarifnummern.de/>

40 Vedasi ns. Circolare n. 22 dd.12.03.2010 Punto 2

41 <https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/servizi-online/intrastat>

42 Art. 23 del D.Lgs n. 175/2014; Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 31/E del 30.12.2014, punto 14; Determinazione Agenzia delle Dogane n. 18978/RU del 19.02.2015

43 Vedasi ns. Circolare n. 4 dd. 11.01.2010 e n. 22 dd. 12.03.2010

6.4 Per enti non commerciali (p. es. Enti Pubblici)

Copia dei registri IVA per acquisti intracomunitari in **campo istituzionale** di beni e servizi del relativo periodo. Le relative fatture devono essere integrate e riportate in apposito registro, diverso e separato da quello delle attività soggette ad IVA⁴⁴.

La relativa IVA tuttavia deve essere pagata mensilmente con modello F24 e codice tributo **6043⁴⁵**. Allo stesso modo deve essere inoltrato il modello **Intra-12**. Anche in tal caso valgono le regole generali, come riportate sopra ai punti 6.1 e 6.2, e quindi deve essere fatta la chiusura periodica dell'IVA e la somma delle operazioni risultanti dai registri IVA deve coincidere con la somma degli importi delle fatture a noi trasmesse.

7 Nessuna operazione intracomunitaria


Qualora non dovessimo ricevere da Voi notizia o documentazione in merito ad operazioni intracomunitarie attive o passive, riterremo che nel relativo trimestre non ne siano state effettuate.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



Allegati

Incarico allo Studio Winkler & Sandrini (lettera di risposta)

44 Vedasi ns. Circolare n. 51 dd. 18.06.2010

45 Tale nuovo codice tributo deve essere utilizzato, al posto del precedente codice 6099, per i pagamenti in questione effettuati a partire dal 14/07/2017. Vedasi anche la nostra circolare n. 73 del 1.8.2017.

(compilare modello, stampare su PDF e inoltrare a Winkler & Sandrini)

Ragione sociale, Luogo
e indirizzo:

Persona di riferimento,
telefono, E-Mail:

Winkler & Sandrini
Fax: 0471 062829
e-mail: info@winkler-sandrini.it

Oggetto: **Elaborazione Modello Intra trimestrale**

con la presente Vi comunichiamo che nel (barrare la scelta)

- I.trimestre dell'anno 2025
- II.trimestre dell'anno 2025
- III.trimestre dell'anno 2025
- IV.trimestre dell'anno 2025

abbiamo effettuato cessioni/prestazioni di servizi in ambito intra-comunitario (EU), per i quali deve essere elaborato un Modello Intra.

no

----- oppure -----

VENDITE (beni)

prestazioni di servizi effettuate

La dichiarazione viene elaborata e trasmessa direttamente da noi: si no

Nel caso di cessioni intracomunitari di beni ovvero prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel corso dell'anno 2025 e da comunicare ai fini Intrastat, ci impegniamo a trasmettereVi la documentazione necessaria per l'elaborazione dei modelli INTRASTAT, entro i termini e con le modalità come fatti presenti nella circolare

li

nome/firma